



## TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice

letti gli atti e i documenti di causa, sciolta la riserva, osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 23.11.2015,

premessi di essere un facoltoso imprenditore che intrattiene da tempo rapporti di conto corrente e deposito titoli con la Banca \_\_\_\_\_ lamenta che

quest'ultima, con comunicazione datata 30.9.2015, abbia preannunciato la segnalazione "a sofferenza" alla Centrale Rischi della Banca d'Italia del finanziamento da cinque milioni di euro, erogato ad esso ricorrente in data 10.6.2014 e scaduto in data 9.6.2015. 

Sostiene che la segnalazione preannunciata con tale comunicazione sia illegittima in quanto relativa, per un verso, ad un soggetto assolutamente solvibile e con una posizione finanziaria solida e ben conosciuta dalla banca, per l'altro, ad un credito contestato dal preteso debitore, attesa la nullità dell'operazione finanziaria cui lo stesso inerisce (costituita dal contratto di compravendita di n.80.000 azioni della banca e dal connesso contratto di finanziamento, il cui mancato rimborso sarebbe all'origine della prospettata segnalazione alla Centrale Rischi) per violazione degli articoli 117 TUB e 23 TUF, nonché degli articoli 2632, 1344 e 2357 codice civile.

Evidenzia che la segnalazione della supposta sofferenza comporterà ingenti danni all'integrità ed all'onorabilità dell'immagine di esso ricorrente ed ostacolerà il futuro svolgimento della sua attività imprenditoriale.



Invoca quindi l'adozione di un provvedimento che in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., impedisca detta segnalazione o ne disponga l'immediata cancellazione e/o sospensione.

Banca \_\_\_\_\_, costituendosi in giudizio, eccepisce in primo luogo, ai sensi dell'art. 669 *ter* c.p.c., l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa.

L'eccezione è infondata.

Diversamente da quanto sostenuto dalla società resistente, l'azione di merito cui si correla la presente iniziativa cautelare non è quella di accertamento della nullità del contratto di compravendita di azioni e di quello (asseritamente collegato) di finanziamento, concluso dalle parti in data 10.6.2014. CA

Invero, come chiarito alla pagina n. 18 del ricorso, la domanda che il ricorrente intende proporre nell'instaurando giudizio di merito sarà volta ad ottenere un provvedimento di inibizione e/o cancellazione definitiva della segnalazione alla Centrale Rischio della Banca d'Italia, nonché il risarcimento del danno patito per effetto della illegittimità della segnalazione medesima.

Non ricorre, pertanto, la competenza della sezione specializzata in materia d'impresa, non vertendo il futuro giudizio di merito *sull'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario* e neppure *sul trasferimento delle partecipazioni sociali*, materia riservata dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 168/2003 alla cognizione funzionale del Tribunale delle Imprese.

Né sussistono ragioni di connessione idonee ad attrarre la competenza a conoscere della presente controversia al Tribunale delle Imprese ai sensi del comma III dell'articolo da ultimo citato, attesa l'autosufficienza dell'azione di merito prospettata dal ricorrente rispetto a quella volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del trasferimento di partecipazioni



sociali e del correlato contratto di finanziamento che, alla stregua di quanto esposto a pagina n. 3 della memoria autorizzata di parte resistente, il \_\_\_\_\_ avrebbe già azionato in un separato giudizio.

Banca \_\_\_\_\_ sostiene, inoltre, che il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto dal \_\_\_\_\_ sia inammissibile per difetto del requisito della residualità, dal momento che l'ordinamento prevede un rimedio cautelare tipico per reagire a violazioni del cosiddetto Codice della Privacy, ovvero quello previsto dagli articoli 152 decreto legislativo n.196/2003 e 10 decreto legislativo n.150/2011.

Anche questa eccezione non è fondata.

Invero \_\_\_\_\_ agisce per ottenere in via d'urgenza la sospensione e/o la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia lamentando non tanto l'illecito trattamento, da parte dell'istituto di credito resistente, dei propri dati personali, quanto, piuttosto, l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, per carenza dei presupposti di fatto per potervi procedere.

La presente controversia non afferisce pertanto alle modalità di trattamento dei dati personali e non rientra nell'ambito applicativo del Codice della Privacy; è invece riconducibile alla violazione del principio generale del *neminem laedere* (art. 2043 codice civile), con conseguente piena ammissibilità della tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., stante l'assenza di un rimedio cautelare tipico.

Il ricorso non può, comunque, essere accolto per carenza del requisito del *periculum in mora* che, notoriamente, consiste nel fondato timore che il diritto vantato dalla parte istante nelle more o prima dell'inizio del giudizio di merito, sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.



È infatti pacifico che Banca [redacted] non ha segnalato a sofferenza il finanziamento in contestazione, né ha intrapreso il processo valutativo in merito all'esistenza o meno dei presupposti per tale segnalazione.

Parimenti è pacifico (oltre che risultante dal documento n. 24 di parte ricorrente) che, dopo la presentazione del ricorso introduttivo del presente procedimento, la banca ha segnalato in Centrale Rischi che il debito di restituzione del finanziamento *de quo* è contestato da

[redacted].

Una tale segnalazione non esprime alcuna valutazione da parte della banca sulla situazione finanziaria del cliente e sulla solvibilità dello stesso, limitandosi a ricollegare la mancata restituzione dell'importo finanziato alla esistenza di una contestazione relativa al credito.

Un tanto esclude il pregiudizio potenziale prospettato in ricorso, in quanto la segnalazione effettuata dalla banca non comporta alcun nocumento all'immagine ed alla reputazione commerciale del debitore segnalato, né è idonea a ridurre l'accesso al credito o la competitività sul mercato.

La mancanza del *periculum* rende utrono l'accertamento del *fumus boni iuris*, dovendo tali requisiti essere entrambi presenti ai fini della concessione del rimedio cautelare.

Quanto al regime delle spese di lite, si ritiene ricorrano le condizioni per disporre l'integrale compensazione.

Invero, prima della presentazione del ricorso, [redacted] non poteva sapere che la banca avrebbe effettuato la segnalazione del credito da essa vantato nei suoi confronti come credito "contestato", anziché come credito "a sofferenza", attesa l'assoluta genericità della comunicazione datata 30.9.2015 (documento n. 12 di parte ricorrente), nella quale nulla viene precisato in merito al contenuto della preannunciata segnalazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *septies* e 700 c.p.c., rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Si comunichi alle parti

Vicenza, 31.3.2016

Il Giudice

Dott.ssa Elena SOLLAZZO.

